



# COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### SETTORE 2 - Risorse umane, Servizi sociali e Cultura

DATA	15/11/2023
REG. GEN. N.	1712

**OGGETTO:** CCNL 16.11.2022: Fondo risorse decentrate - Fondo Elevate Qualificazioni - Risorse per progressioni tra aree.

#### IL DIRIGENTE

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 1403 in data 17 agosto 2022 con la quale si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 per il personale non dirigente conformemente alla disciplina dettata dagli articoli 67 e 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018;

Considerato che in data 16 novembre 2022 è stato definitivamente sottoscritto tra le parti il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali relativo al triennio 2019-2021 nel quale, tra l'altro, è riportata la nuova disciplina relativa al fondo delle risorse decentrate e delle progressioni tra le aree;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 in data 22 settembre 2023 con la quale sono stati definiti gli indirizzi e le direttive generali alla delegazione trattante di parte pubblica ed al dirigente del settore competente per le Risorse umane per l'anno 2023 in merito al procedimento di contrattazione collettiva integrativa decentrata e, più in generale, al finanziamento del salario accessorio oltre che delle progressioni tra le aree previste dal nuovo sistema di classificazione del personale;

Evidenziato che con la stessa deliberazione, tra l'altro, si è incaricato il dirigente competente per le Risorse umane di operare, nell'ambito della costituzione del fondo delle risorse decentrate, gli incrementi del fondo ai sensi dell'articolo 79, comma 2 - lettera b), e comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022, previa verifica del ricorrere di tutte le condizioni previste dalla legislazione vigente;

Dato atto che l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che: "... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

Rilevato che il comma 6 del citato articolo 79 del CCNL 2019/2021 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e del fondo relativo agli incarichi di elevata qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto

dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che sono escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge;

Richiamato a tal proposito il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”*, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 che, all'articolo 11, recita testualmente: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

Visto l'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, applicabile a far data dal 1 gennaio 2020, nel quale si dispone: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

Preso atto che in data 17 marzo 2020 è stato emanato il relativo D.P.C.M. attuativo, nella cui premessa si legge: *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

Richiamata inoltre la Circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e Finanze e della Pubblica Amministrazione in data 13 maggio 2020 relativa al suddetto articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 nella quale a tal proposito si specifica quanto segue: *“Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019”;*

Vista la nota prot. 179877 del 1 settembre 2020 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha fornito orientamenti applicativi sulla nuova disciplina in materia di limiti al salario accessorio del personale, indirizzi confermati con nota prot. 12454 del 15 gennaio 2021;

Verificata la documentazione agli atti del servizio Risorse umane ed in particolare i dati elaborati ed inviati per la rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Conto annuale del personale relativamente agli anni dal 2018 al 2022;

Evidenziato che, operando sulla base delle indicazioni fornite dalla RGS, così come sopra riportate, la consistenza del personale a tempo indeterminato in servizio nel corso dell'anno 2023, analogamente a quella degli anni 2020, 2021 e 2022, risulta inferiore a quella dell'anno 2018;

Preso atto pertanto che, in relazione a tutto quanto sopra riportato, per l'anno 2023 non ricorrono le condizioni per dover modificare in aumento o in diminuzione il limite di cui al suddetto d.lgs. 75/2017;

Tenuto conto degli orientamenti della Corte dei Conti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente alla costituzione del fondo ed in particolare all'individuazione delle diverse voci delle risorse decentrate che soggiacciono alle prescrizioni per il rispetto dei limiti soglia individuati, da non superare nei diversi esercizi finanziari di riferimento;

Visti gli orientamenti applicativi ARAN in materia ed in particolare i pareri CFL173, CFL174, CF175 e CFL223 oltre alla risposta alla nota con prot. di entrata n. 15611 del 25.11.2022 nei quali si forniscono indicazioni al fine della corretta determinazione degli incrementi previsti dal richiamato CCNL 2019-2021;

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 113 in data 2 ottobre 2017 con la quale, tra l'altro, si è proceduto alla rideterminazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016;

Visto l'allegato prospetto relativo alla costituzione del fondo per il corrente anno 2023 nel quale sono dettagliatamente riportate le singole voci che lo compongono, in conformità alle nuove disposizioni contrattuali, e si dà atto del rispetto del limite soglia riferito all'anno 2016;

Dato atto che agli atti del settore sono presenti le tabelle dimostrative in cui sono analiticamente indicati gli importi relativi agli incrementi del fondo previsti dalla nuova disciplina del CCNL 2019/2022 e che verranno prodotte all'OREF al fine di fornire ogni elemento di valutazione per le verifiche di propria competenza;

Precisato che, analogamente a quanto avvenuto per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, nell'ambito della contrattazione decentrata si dovrà procedere alla decurtazione del fondo in sede di utilizzo dello stesso per un importo di € 51.095,40 quale recupero delle somme per l'errata costituzione e l'utilizzo dello stesso negli anni precedenti;

Dato atto che gli importi da inserire nel fondo relativi alle risorse non integralmente utilizzate negli anni precedenti saranno determinati successivamente all'effettiva erogazione delle varie voci di salario accessorio ancora da liquidare;

Dato atto, altresì, del rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti relativamente al contenimento delle spese di personale, come evidenziato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 28 agosto 2023 relativa alla programmazione del fabbisogno di personale 2023-2023;

Evidenziato che la spesa conseguente, ivi compresa quella relativa al 1,2% del monte salari 1997 ed allo 0,22% del monte salari 1998, è già stata prevista nei relativi stanziamenti del bilancio di previsione in relazione alle diverse fonti di finanziamento per le risorse previste da specifiche disposizioni di legge;

Precisato a tal proposito che l'incremento dello 0,22% del monte salari 1998 previsto dal richiamato articolo 79, comma 3, e pari complessivamente ad € 11.100,17 deve essere ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi alle risorse previste nell'anno 2021 (fondo costituito con determinazione n. 2189/2021) tra il fondo delle risorse decentrate (€ 9.888,04) e il fondo relativo agli incarichi di elevata qualificazione (€ 1.212,13) per gli anni 2022 e 2023;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla formale costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 quale necessario atto prodromico all'avvio del procedimento di contrattazione integrativa decentrata;

Dato atto infine della necessità, conformemente a quanto stabilito dalle citate deliberazioni n. 184/2023 e n. 162/2023, di determinare l'ammontare delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, del CCNL 16.11.2022, nella misura massima ivi prevista, da destinare alle progressioni tra aree *in deroga* disciplinate nel Titolo III - Capo I dello stesso contratto nazionale;

Precisato che tale stanziamento è determinato nella misura dello 0,55% del monte salari per l'anno 2018 (pari ad € 5.045.534,00) in € 27.750,44 e che l'utilizzo dello stesso verrà definito nell'ambito del PIAO, previa definizione dei criteri a seguito di confronto con i soggetti sindacali legittimati;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge verrà effettuato dall'Organo di revisione-economica finanziaria dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/00;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 184 in data 22 settembre 2023 con la quale sono stati definiti gli indirizzi e le direttive generali per l'anno 2023 in merito alla contrattazione collettiva integrativa decentrata e al finanziamento del salario accessorio, oltre che delle progressioni tra le aree previste dal nuovo sistema di classificazione del personale ;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 per il personale non dirigente, come da prospetto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di specificare che le singole voci componenti il fondo sono espressamente previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti o da specifiche norme di legge, che nella loro determinazione ci si è attenuti alle norme contenute negli stessi e che lo stanziamento complessivo non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto negli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente;
4. di precisare che, analogamente a quanto avvenuto per gli anni dal 2017 al 2022, nell'ambito del procedimento di contrattazione integrativa decentrata si dovrà procedere alla decurtazione del fondo in sede di utilizzo dello stesso per un importo pari ad € 51.095,40 quale recupero delle somme per errata costituzione ed utilizzo dello stesso negli anni precedenti;
5. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 79, comma 3, del CCNL del 16.11.2022, il fondo destinato alla retribuzione degli incarichi di Elevata Qualificazione è incrementato per gli anni 2022 e 2023 di un importo di € 1.212,13 e pertanto lo stesso ammonta complessivamente ad € 115.212,13;
6. di dare atto, altresì, che lo stanziamento di cui all'articolo 13, comma 8, del CCNL 16.11.2022 da destinare alle progressioni tra aree *in deroga* disciplinate nel Titolo III - Capo I dello stesso contratto nazionale (0,55% del monte salari per l'anno 2018) è determinato in € 27.750,44 e che l'utilizzo dello stesso verrà definito nell'ambito del PIAO, previa definizione dei criteri a seguito di confronto con i soggetti sindacali legittimati;
7. di precisare che la presente determinazione potrà produrre i suoi effetti solo a seguito dell'acquisizione del necessario parere favorevole da parte dell'Organismo di revisione economico-finanziaria dell'ente, per quanto di propria competenza;
8. di specificare che le somme relative alle voci retributive fisse e ricorrenti vengono impegnate di volta in volta in quanto caratterizzate da una dinamica retributiva predefinita dalle norme vigenti e che all'impegno di spesa per le indennità aventi carattere occasionale si procederà in conformità ai vigenti principi contabili;
9. di evidenziare che, nelle more della sottoscrizione del contratto integrativo, verranno accantonate le risorse necessarie attraverso gli stanziamenti di bilancio sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, riservandosi di impegnare le spese relative al trattamento accessorio e premiale negli esercizi in cui verranno liquidati;
10. di attestare la regolarità e la correttezza della presente ai sensi dell'articolo 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
11. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del provvedimento N. **1712** del **15/11/2023** in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: **15/11/2023**

**Responsabile SETTORE 2 - Risorse umane, Servizi  
sociali e Cultura  
f.to LIVORNESE TIZIANA**

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **28/11/2023** al n. **2461**.per rimanerci quindici giorni consecutivi, fino al **13/12/2023** come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

**IL MESSO COMUNALE**  
**Gionta Giancarlo**